



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
R A G U S A

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 843 del 12 DIC. 2023

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

**OGGETTO:** Rimborso al Dott. A.A. delle spese legali sostenute nel proc. penale n. 55/2022 R.G.N.R. definito con decreto di archiviazione del GIP del 13.6.2023

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 12 DIC. 2023

L'estensore  
Cannata Valeria

Il Responsabile del Procedimento

U.O.C. AFFARI GENERALI  
Il Direttore della Struttura  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Autorizzazione di Budget	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____

- ☒ Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale  
☐ Non comporta impegno di spesa

**VISTO CONTABILE**

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario

Il Direttore U.O.C.  
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Il 12.12.2023, il Direttore della U.O.C. Affari Generali Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, confermata dal Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio Russo, con Delibera n. 2803 del 30/12/2022, adotta il presente provvedimento

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i.,  
dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot.  
n. \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE**

- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l’Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

PREMESSO che con istanza del 7.12.2023 il dott. A.A., nella qualità di Direttore Generale dell’Azienda nell’anno 2022, richiedeva il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nel procedimento penale n. 55/2022 R.G.N.R. avviato a suo carico nella predetta qualità, conclusosi con provvedimento di definitiva archiviazione da parte del G.I.P. del Tribunale di Ragusa del 13.6.2023;

VISTO l’art. 82 del C.C.N.L. Funzioni Locali triennnio 2016-2018 del 17.12.2020, che prevede : *“1. L’Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l’eventuale ausilio di un consulente.*  
*2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d’interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall’Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell’Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell’interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’Azienda o l’Ente procedono al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice, secondo le previsioni dell’art. 31 del D. Lgs. 174/2016. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell’Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico”.*

VISTO il combinato disposto degli articoli 10 bis, comma 10, della legge 2.12.2005 n. 248 di conversione del D.L. 30.9.2005 n. 203 e 3 comma 2-bis del D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito con modificazioni, dalla legge 20.12.1996 n. 639, che prevedono che il giudice contabile, in caso di definitivo proscioglimento, liquida le spese di giudizio sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti , che sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza ;

VISTO l’ art. 39 della L.r. 145/1980 e l’art. 24 della L.r. 23.12.2000 n. 30, che prevedono il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti della Regione Siciliana per la difesa giudiziale secondo le tariffe ufficiali ordinistiche;

VISTO l’art. 1720 comma 2 cod.civ. che prevede che il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell’incarico ricevuto, applicabile analogicamente (ex art. 12 disp. prel. cod.civ.) al contratto di diritto privato dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie (vedi Cassazione Sezione Unite 14.12.1994 n. 10680 in tema di diritto al rimborso per gli amministratori di società private);

CONSIDERATO , infatti, che, sebbene il rimborso delle spese legali per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie non sia espressamente disciplinato da specifiche disposizioni, al pari di quanto invece avviene per i pubblici dipendenti, esso appare applicazione di un principio di equità più volte ribadito dalla Giurisprudenza Amministrativa secondo cui *“l’esercizio di una pubblica funzione correttamente svolta costituisce titolo per il rimborso delle spese legali sostenute a causa e in dipendenza di un procedimento giudiziario relativo a fatti e comportamenti connessi con lo svolgimento della pubblica funzione e tale regola deve applicarsi anche agli amministratori pubblici in quanto istituzionalmente preposti alla cura e gestione degli interessi pubblici”* (vedi parere C.G.A. N. 1215/98 del 23.3.1999 in tema di rimborso spese legali a dipendenti e amministratori delle USL in relazione a giudizi per responsabilità civile e penale conclusisi con l’assoluzione e/o l’archiviazione)

VISTA la sentenza del TAR Emilia Romagna , sez. staccata di Parma, dell’11.9.1999 n. 563 che afferma il principio secondo cui le spese legali cui vanno incontro i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie sottoposti a procedimento penale per fatti connessi all’esercizio dei propri compiti istituzionali e contrattuali possono essere anticipate dall’Amministrazione ed all’esito del procedimento penale , in caso di proscioglimento vanno poste definitivamente a carico dell’Ente mentre, in caso di condanna, vanno recuperate a carico dei Direttori generali stessi;

VISTO il regolamento aziendale in materia di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizio del personale dipendente, adottato con delibera n. 719 del 1.4.2015 successivamente integrato con delibera n. 214 del 8.2.2018 che, all’art. 2, estende tale diritto agli amministratori dell’Azienda e fissa il principio che il rimborso delle

spese legali per i dipendenti , al pari degli incarichi conferiti ai legali del libero Foro, vanno limitati al minimo delle tariffe vigenti;

VISTA la documentazione prodotta dall’interessato a corredo della propria istanza e, in particolare, la parcella e relativa fattura quietanzata dell’Avv. Alessandro Sittinieri che risulta redatta secondo il valore minimo delle vigenti tariffe, per un importo di Euro 2.152,80 al lordo di IVA e CPA ;

CONSIDERATO che, tenuto conto della attività svolta dal difensore, ed esattamente indicata nella notula trasmessa, gli onorari dovuti per la stessa possono essere valutati come corretti ;

RITENUTO che la pretesa di rimborso del dott. A.A. può essere accolta, poiché, comunque, contenuta nei limiti minimi del vigente tariffario ;

DETERMINA

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Accogliere l’istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal dott. A.A. per la propria difesa in un giudizio penale, secondo quanto meglio descritto in narrativa;

Per l’effetto, liquidare a rimborso al dott. A.A. la allegata parcella e fattura dell’Avv. Alessandro Sittinieri prodotta dall’interessato e pari ai valori minimi del tariffario vigente, per l’importo di 2.152,80 al lordo di IVA e CPA, autorizzandone la relativa spesa rientrante nel tetto di spesa del personale .